



ORDINANZA n. 106

Alla Prefettura di Reggio Emilia
Alla Cittadinanza
→ Al Comando Stazione Carabinieri
Reggiolo
Al Comandante Polizia Municipale Bassa
Reggiana
Al Responsabile C.do Provinciale Vigili
del Fuoco Reggio Emilia
Alla C.R.I. – Delegazione di Reggio

OGGETTO: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA, COMPRESI I PEDONI A QUALSIASI TITOLO IN VIA MATTEOTTI, VIA PIAVE, VIA V. VENETO NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA MARCONI E VIA MATTEOTTI, DAL CIVICO N. 5 DI VICOLO PASUBIO A VIA MATTEOTTI, A SEGUITO DEL SISMA DEL 29.05.2012, NELL'AREA DI PERIMETRAZIONE DELLA ZONA ROSSA.

IL SINDACO

PREMESSO

- Che il territorio del Comune di Reggio è stato colpito tra il 20.05.2012 ed il 29.05.2012 da diverse scosse di terremoto di notevole magnitudo, seguite da altre scosse di forte intensità;
- Che tali fenomeni hanno provocato, nell'intero territorio comunale, crolli diffusi rendendo necessario lo sgombero degli immobili a causa di pericolo di ulteriori cedimenti;

VISTO

Il sopralluogo eseguito del C.do Provinciale Vigili del Fuoco di Reggio Emilia a seguito del sisma del 29.05.2012, con il quale si informa della necessità di interdire l'accesso ai veicoli e ai pedoni a qualsiasi titolo alle vie di cui all'oggetto a causa della mancanza della garanzia delle condizioni di pubblica incolumità dovuta allo stato degli edifici prospicienti le vie stesse;

RITENUTO

necessario, a seguito di quanto sopra riportato, inibire formalmente l'accesso a VIA MATTEOTTI, VIA PIAVE, VIA V. VENETO NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA MARCONI E VIA MATTEOTTI, DAL CIVICO N. 5 DI VICOLO PASUBIO, intendendo come area perimetrale interdetta, la zona ricompresa tra le suddette vie a seguito della perdita dei requisiti di sicurezza statica;

VISTO

- VISTO l'articolo 26 (L) del T.U. sull'edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
- VISTO il disposto dell'art. 54, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.),

VISTE

le ulteriori vigenti normative in materia;

CONSIDERATO

che non sono garantite le condizioni di sicurezza di accesso, transito e sosta a tutti i veicoli e pedoni alle vie in oggetto per l'utilizzo di persone e cose;

ORDINA

Il divieto d'accesso transito e sosta, compresi i pedoni, nelle seguenti vie:

- **VIA MATTEOTTI,**
- **VIA PIAVE,**
- **VIA V. VENETO NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA MARCONI E VIA MATTEOTTI, DAL CIVICO N. 5 DI VICOLO PASUBIO**

DISPONE

L'accesso all'interno dell'area predetta o di percorrenza dei tratti di strade sopra indicati sarà **CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE** a personale e mezzi dei VVf, delle Forze dell'Ordine, Polizia Municipale, del Dipartimento della Protezione Civile, della Croce Rossa, ed altro personale autorizzato dal Comune di Reggiolo e ai veicoli impegnati in servizi di emergenza/urgenza, mezzi del Comune di Reggiolo;

Che siano abrogati alla data di entrata in vigore della presente ordinanza tutti gli obblighi, i divieti e le limitazioni esistenti in contrasto od incompatibili con il presente provvedimento;

Che le Forze dell'Ordine e le Forze di Polizia Stradale ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs 285 del 30.04.92 vigilino sull'osservanza delle disposizioni contenute in tale ordinanza, valutando d'iniziativa le situazioni di necessità o le eventuali ragioni di opportunità, operando anche in deroga alle presenti disposizioni.

ORDINA

Alla polizia municipale di dare immediata esecuzione alla presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che il Responsabile del Procedimento Amministrativo è l'Arch. Cristiano Bernardelli e che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso - Legge 6 dicembre 1971, n.1034 - al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma, oppure in via alternativa, ricorso straordinario - D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - al Presidente della Repubblica, entro 120 dalla notificazione.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di legge.

La presente ordinanza annulla e sostituisce l'ordinanza n°105 del 30 Maggio 2012.

Reggiolo, il 30 Maggio 2012

IL SINDACO
(Barbara Bernardelli)

